

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA RIVOLTA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PERIODO 1.9.2018 – 30.6.2022 (Approvato con deliberazione G.C. n. 32 del 10.3.2018)**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento di compiti e funzioni di assistenza specialistica verso alunni diversamente abili certificati in base alla L. 104/92, da svolgersi di norma all'interno della scuola, con l'impiego di personale educativo e con la finalità di favorire l'integrazione scolastica.

Il servizio deve essere personalizzato e orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo alunno individuati nel PEI, elaborato ai sensi dell'Accordo di Programma Provinciale e sottoscritto dalle Istituzioni scolastiche, Enti Locali, AUSL di Piacenza.

In particolare si precisa che il servizio non può avere valenza terapeutico-riabilitativa così come non prevede mansioni di base pertinenti al Collaboratore scolastico.

Non sono ammesse varianti progettuali alla tipologia del servizio da svolgere di cui al successivo art. 3.

Sono ammesse le varianti contrattuali di cui al comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

**ART. 2 – DESTINATARI**

Il servizio è rivolto agli alunni, certificati in base alla L.104/92, residenti a Pontenure e frequentanti le scuole infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado in provincia di Piacenza.

**ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI**

Il servizio viene reso in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta, completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'Appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dello stesso.

L'Appaltatore deve assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale proprio, munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti nel presente capitolato, assumendosi al riguardo ogni responsabilità.

L'Appaltatore dovrà altresì assicurare che lo svolgimento delle azioni di supervisione e coordinamento nell'ambito del progetto siano a cura di figura esperta e qualificata.

Prima dell'effettivo inizio del servizio, il Comune, su proposta dei Dirigenti scolastici interessati, comunicherà all'Appaltatore il "Piano Operativo" del servizio stesso, comprensivo delle seguenti indicazioni: Scuole in cui attivare il servizio, nominativo degli studenti cui prestare l'assistenza specialistica, numero di ore da dedicare ad ogni alunno.

L'Appaltatore si dovrà attenere al suddetto Piano operativo, che in corso d'opera potrà essere suscettibile di adeguamenti per mutate esigenze, segnalate dalle Autorità Scolastiche coinvolte.

Il Comune potrà concordare con la Ditta incaricata modifiche al Piano Operativo per sopraggiunte esigenze con un preavviso di almeno 2 gg.

Ogni e qualsiasi variazione relativa alle modalità di erogazione del servizio e del numero delle ore per utente dovrà quindi essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Cultura, Associazionismo Comunale (d'ora in poi Referente comunale).

Il servizio dovrà essere svolto in relazione al calendario scolastico e nell'ambito del monte ore complessivo previsto in n. 3.600 ore per ogni a.s.

Le prestazioni dovranno essere rese nei giorni ed orari che verranno richiesti dal Comune in accordo con gli Istituti scolastici.

Il monte ore sopra previsto è comprensivo di momenti di programmazione e definizione dei progetti educativi, oltre che di confronto con il Referente Comunale eventuali altri soggetti (famiglie, Servizi Socio-sanitari territoriali, riunioni di verifica, ecc.).

L'Affidatario deve avere contatti diretti con la famiglia del disabile e con il Dirigente Scolastico interessato che devono essere avvisati tempestivamente per assenze anche improvvise del personale.

In caso di assenza dell'alunno, l'Educatore non è autorizzato a restare a scuola, né a svolgere la propria attività al domicilio dello studente. Allo stesso viene riconosciuta la prima ora di servizio non espletato esclusivamente in caso di assenza non preavvisata.

In presenza di assenze e malattie prolungate dell'alunno, le ore di assistenza specialistica previste e non prestate costituiranno monte-ore a disposizione del Comune che potrà essere utilizzato per esigenze straordinarie solo su autorizzazione del Referente comunale e dietro richiesta della Dirigenza scolastica.

L'abbinamento tra alunno ed Educatore viene effettuato dall'Affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- indicazioni emerse in sede di riunione del competente Gruppo Operativo;
- continuità dell'educatore, salvo controindicazioni (es. difficoltà di relazione tra lo stesso e l'alunno). Rispetto al presente criterio, si auspica che venga garantita la continuità anche rispetto al precedente anno scolastico, almeno relativamente ad alunni per i quali ne sia stata evidenziata la necessità in sede di Gruppo Operativo ed anche qualora ciò possa non costituire obbligo di legge per l'appaltatore.

Nel rispetto del perseguimento delle finalità previste al Soggetto aggiudicatario viene richiesto di provvedere all'assistenza specialistica finalizzata alla conquista dell'autonomia fisica, di relazione e di apprendimento dell'alunno cui l'intervento è rivolto, in sintonia con le attività assistenziali di base ed educativo-didattiche operate dal personale docente e non docente dipendente dall'istituzione scolastica.

A tal fine l'Appaltatore dovrà provvedere in ordine a quanto segue:

- a) collaborare alla predisposizione dei progetti educativi individuali per ogni alunno supportato dal servizio, fornendo il proprio apporto professionale anche alle riunioni di verifica con cadenza periodica;
- b) gestire le attività di supporto didattico e relazionale rivolte agli alunni in carico;
- c) coordinare il lavoro degli educatori;
- d) programmare le verifiche periodiche del servizio svolto;
- e) collaborare con il Servizio comunale competente, gli organi scolastici ed il Servizio Sociale competente nel fornire informazioni e segnalazioni di qualsiasi anomalia sulle condizioni dell'utente.

Detti compiti e funzioni sono garantiti attraverso:

- 1) il raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, operatori sociali, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.) al fine di predisporre e promuovere i progetti relativi alle finalità sopra esposte;
- 2) il raccordo attraverso uno stretto contatto operativo con le istituzioni (competenti Servizi Comunali, Organismi Scolastici, Gruppo Operativo, A.S.L., ecc.);
- 3) incontri periodici per la verifica del progetto educativo individuale.

Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

Per le prestazioni di cui sopra l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero adeguato di educatori professionali, impiegati nell'attività di assistenza specialistica, ed una figura qualificata con compiti di coordinamento e supervisione.

Al fine di supportare logisticamente le funzioni di cui al presente articolo ed in particolare quelle relative ai momenti di gestione, formazione e coordinamento del personale addetto al servizio l'Appaltatore dovrà provvedere ad individuare nel territorio provinciale una propria sede operativa, dotata di telefono, telefax, e-mail e pec per le comunicazioni con il Comune, gli utenti del servizio, gli Istituti scolastici, ecc.

E' inteso che gli oneri di conduzione della sede operativa sono a carico dell'affidatario e comprese nell'offerta economica formulata in sede di gara.

#### **ART. 4 - QUALIFICHE PROFESSIONALI, FORMAZIONE, ASSENZE, SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI**

Per la gestione del servizio di assistenza specialistica e per tutta la durata del contratto, la ditta affidataria si impegna ad impiegare personale maggiorenne, assunto o associato, in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equivalente, ammesso dalla vigente normativa per l'esercizio della professione.

Il personale dovrà possedere le conoscenze delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle disposizioni contenute nel piano evacuazione della scuola.

La Ditta inoltre è garante dell'idoneità fisica e sanitaria del personale impiegato, attestata secondo le disposizioni di legge, e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

La Ditta è tenuta a provvedere alla sostituzione dei propri dipendenti per ferie, malattia, permessi o altre cause di impedimento al servizio.

In caso di malattia o assenza improvvisa la ditta si impegna a sostituire i propri operatori tempestivamente.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, la Ditta si impegna ad informare il Comune con un preavviso almeno pari ai termini previsti dalle leggi vigenti per i servizi pubblici.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti.

#### **ART. 5 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, OBBLIGHI ASSICURATIVI E SULLA SICUREZZA**

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi assicurativi, retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'Affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Amministrazione procede, come da normativa vigente ed in relazione al presente affidamento, a verificare se la Ditta ha provveduto agli obblighi di legge in ordine al personale, sul piano fiscale, contributivo e previdenziale.

La Ditta è tenuta alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendosene la piena responsabilità in caso di inadempienza.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia antinfortunistica, a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni nonché di attuare tutte le prescrizioni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non emergono rischi da interferenze che si distinguono da quelli propri dell'attività dell'appaltatore e pertanto non ricorre la necessità di redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs.81/2008 e s.m.

## **ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è dal 1.9.2018 al 30.6.2022 salvo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

## **ART. 7 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'ammontare presunto dell'appalto, calcolato sui prezzi orari delle figure professionali impegnate nella gestione dei servizi, è stimato in € 328.89600 + IVA.

Il valore contrattuale sarà determinato in sede di aggiudicazione e consisterà nel valore che scaturirà dalla moltiplicazione del numero delle ore previste/anno x il prezzo offerto dall'appaltatore x il periodo contrattuale.

Dopo il primo anno di gestione del servizio i prezzi potranno essere soggetti a revisione, assumendo a riferimento l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI esclusi i tabacchi), elaborato dall'ISTAT rilevato a luglio.

L'appaltatore inoltra all'Amministrazione specifica richiesta entro il 31 agosto di ogni anno per valere dal settembre successivo.

## **ART. 8 - CORRISPETTIVO , TRACCIABILITA'**

Il Comune si impegna a corrispondere all'affidatario, su presentazione mensile di regolare fattura (da emettersi ai sensi della vigente normativa), gli importi dovuti in relazione al numero delle ore effettuate dagli operatori moltiplicato per la tariffa oraria risultante dall'aggiudicazione, che dovrà essere onnicomprensiva di qualsiasi spesa sostenuta dall'appaltatore. L'Ente provvederà a liquidare mensilmente le somme a suo carico entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della Ditta, il pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione da parte dell'Amministrazione fino alla definizione dell'irregolarità.

La Ditta si impegna a dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 13.8.2010 n. 136 e s.m. relativi alla tracciabilità delle transazioni finanziarie.

## **ART. 9 – CONTRATTO**

Il contratto con la Ditta affidataria, fermo restando le condizioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto, sarà stipulato con scrittura privata.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario.

## **ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni, è vietato all'appaltatore subappaltare il servizio a terzi, cedere anche parzialmente il contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

## **ART. 11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutti gli effetti del contratto, l'affidatario elegge il proprio domicilio legale nel luogo da lui indicato. Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con il Comune. A tale effetto, deve stabilire il luogo centrale di sicuro recapito, provvisto di telefono e telefax e darne comunicazione al Comune.

L'affidatario deve nominare un proprio Referente per l'adempimento degli obblighi stessi nei rapporti con il Comune. E' fatto obbligo all'appaltatore, di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che vengano effettuati i pagamenti.

## **ART. 12 - RESPONSABILITA' E DANNI**

Sarà obbligo dell'impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti ed al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose qualunque ne sia la causa e la natura rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni comunque arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni e danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'Impresa, che dovrà rispondere in sede civile e penale, restandone sollevato il Comune, nonché il personale comunale preposto alla direzione del servizio.

È obbligo dell'appaltatore stipulare, prima dell'avvio del contratto, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento ai servizi in questione, con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi	per sinistro € 6.000.000,00
	per persona € 6.000.000,00
	per danni a cose € 6.000.000,00

### **ART. 13 - PENALITA'**

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 14 e qualora durante l'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze, il Comune, oltre al recupero del valore del danno causato dall'inadempienza, applicherà una penale pari a :

- a) € 200,00 (duecento/00) al giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta di una o più delle prestazioni affidate;
- b) € 100,00 (cento/00) al giorno e per persona in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di servizio previsti;
- c) € 100,00 (cento/00) per ogni altra infrazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il gestore avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro dieci giorni dalla notifica.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### **ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIENZE**

E' facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 1456 del C.C. a rischio e danno dell'appaltatore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio protratta per oltre tre giorni, salvo cause di forza maggiore;
- b) in caso di subappalto del servizio non autorizzato dal Comune;
- c) nel caso in cui l'appaltatore incorra in più di n. 3 penalità di cui al precedente articolo;
- d) nel caso di inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e previdenziale del personale certificata dagli enti competenti ed a seguito di contestazione scritta da parte del Comune senza che a questa sia seguita la regolarizzazione della posizione nel termine di 15 gg.;
- e) nel caso in cui l'appaltatore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con il presente malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere.

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o negligenza la cauzione sarà trattenuta in misura da consentire il recupero delle spese sostenute dal Comune. Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che il Comune dovrà sostenere.

L'Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di procedere a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, delle mancate prestazioni.

### **ART. 15 - RECESSO UNILATERALE**

Per gravi e giustificati motivi l'appaltatore può richiedere al Comune di recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi.

In caso di accoglimento della richiesta il Comune incamererà il deposito cauzionale, salvo rivalsa per ulteriori danni causati.

In questo caso il Comune è tenuto al pagamento alla Ditta delle ore di lavoro da essa prestate fino al momento della cessazione definitiva del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 1671 del C.C., in qualunque tempo e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- il cinque per cento dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta appaltatrice dovrà rilasciare all'atto della stipula del contratto una cauzione a favore del Comune pari al 10% dell'importo dell'appalto assegnato. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per tutta la durata contrattuale.

L'Amministrazione potrà rivalersi, di propria autorità, sulla cauzione prestata per rimborsi di spese ed eventuali danni non diversamente assicurati. Contro tale decisione la ditta appaltatrice potrà eseguire le procedure previste in caso di controversia.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia, relativa all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni del presente contratto, che le parti non riuscissero a redimere direttamente, sarà demandata al Foro di Piacenza.

#### **ART. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY**

La Ditta Appaltatrice, nel presentare l'offerta, si impegna ad accettare in caso di aggiudicazione la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m. e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti agli utenti soggetti dell'attività educativa.

#### **ART. 19 - NORME DI RINVIO**

Per qualsiasi condizione, non dichiarata espressamente nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni in materia della vigente normativa nazionale.

(Approvato con deliberazione G.C. n. 32 del 10.3.2018)

COMUNE DI PONTENURE

Provincia di Piacenza

SCRITTURA PRIVATA

**OGGETTO: CONTRATTO FRA IL COMUNE DI PONTENURE E  
L'IMPRESA \_\_\_\_\_  
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA  
SPECIALISTICA RIVOLTA AD ALUNNI DIVERSAMENTE  
ABILI – PERIODO 1.9.2018 – 30.6.2022.**

L'anno duemiladiciotto addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
nella Residenza Comunale di Pontenure sono personalmente comparsi i  
Sigg.ri :

- Zoppi Silvana, nata a Fontanellato il 13.01.1960, residente in  
Pontenure, la quale dichiara di agire in nome e per conto ed interesse del  
Comune di Pontenure - codice fiscale n.00211890330, che rappresenta,  
nella qualità di Responsabile del settore Istruzione, Sport, Cultura,  
Associazionismo, nominata con determinazione del Sindaco n. 03 del  
02.01.2018;

- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in qualità di Legale  
Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_  
avente sede legale e fiscale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ -  
P.Iva/Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_ iscritta alla Camera di  
Commercio di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

PREMESSO

CHE con determinazione della Responsabile del Settore Istruzione,

Sport, Cultura, Associazionismo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva disposto di affidare all'Impresa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ la gestione di servizi di assistenza specialistica ad alunni diversamente abili per il periodo 1.9.2018 – 30.6.2022;

CHE, in base alle certificazioni acquisite, non risultano sussistere a carico della Ditta le cause interdittive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

VISTO che la documentazione, prodotta dalla suddetta Ditta e quella richiesta d'ufficio, relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di capacità economica e finanziaria è risultata conforme alle dichiarazioni fatte in sede di gara;

CHE il fine che il presente atto intende perseguire è l'affidamento del servizio di cui sopra;

CHE l'oggetto del presente atto sono le condizioni dell'affidamento della suddetta gestione;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

i succitati contraenti dichiarano di riconoscerne e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART.1 - OGGETTO, DIRETTIVE GENERALI**

Il Comune di Pontenure affida all'Impresa \_\_\_\_\_ la gestione di servizi di assistenza specialistica ad alunni diversamente abili.

La gestione viene affidata ed accettata sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto approvato con

deliberazione G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Nell'esecuzione dei servizi, la Ditta deve porre in essere i mezzi operativi che appaiono idonei ad assicurare il risultato che il Comune si ripromette dall'esatto e corretto svolgimento.

Tutte le attività, richieste nell'ambito della gestione, di cui al sopra richiamato capitolato speciale d'appalto, si svolgeranno sulla base delle direttive e del controllo del Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché Responsabile del Settore comunale competente.

#### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha validità per il periodo 1.9.2018 – 30.6.2022, salvo i casi di risoluzione o recesso di cui agli artt. 14 e 15 del Capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 3 - COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo orario netto è pari a € \_\_\_\_\_ per circa n. 14.400 ore di educatore professionale nel quadriennio per un importo contrattuale complessivo presunto di € \_\_\_\_\_ + IVA.

La Ditta rendiconta mensilmente gli interventi effettuati tramite fattura, emessa con le modalità vigenti per la P.A.

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della predetta documentazione.

Dopo il primo anno di gestione del servizio i prezzi potranno essere soggetti a revisione, assumendo a riferimento l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI esclusi i tabacchi), elaborato dall'ISTAT rilevato a luglio.

L'appaltatore inoltra all'Amministrazione specifica richiesta entro il 31 agosto di ogni anno per valere dal settembre successivo.

#### **ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha prestato in data \_\_\_\_\_ la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_ % dell'importo di aggiudicazione mediante:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

#### **ART. 5 - TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice per la tutela dei dati personali) si informa che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici.

Titolare del trattamento è il Comune di Pontenure con sede in Via Moschini n. 16. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Silvana Zoppi. Si richiamano gli artt. 7 e seguenti del Codice per quanto riguarda i diritti dell'interessato e le modalità di trattamenti dei dati.

#### **ART. 6 - TRACCIABILITA' DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE**

La Ditta affidataria si impegna a dar corso a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 13.8.2010 n. 136 e s.m. relativi alla tracciabilità delle transazioni finanziarie.

#### **ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONE**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, vengono assunte

dall'affidatario.

Ai fini fiscali di registrazione si dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto sono soggette ad IVA.

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - del D.P.R. n. 131/86, con spese a carico della parte richiedente.

**ART. 8 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'aggiudicatario approva specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 del Capitolato speciale d'appalto approvato con deliberazione G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

p. IL COMUNE

p. L'IMPRESA

La Responsabile di settore

Il Legale Rappresentante

(Silvana Zoppi)

(\_\_\_\_\_)